

PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

APP. "A"
alla DCP n. 27/2011
composto da 9 fogli
(9 facciate)
AK

REGOLAMENTO DELLA CACCIA AL CINGHIALE

(art.34 - 13° comma Legge Regionale 17/95)

Art. 1

Disciplina della caccia al cinghiale

L'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art.34 comma 13 della legge regionale 17/95, disciplina la caccia al cinghiale in battuta nelle aree di gestione faunistico-venatoria per tale specie, individuate quali zone o aree di caccia "vocate", e nel restante territorio di competenza.

Ciò al fine di:

- 1) promuovere una più attenta organizzazione che contribuisca ad evitare possibili incidenti ai cacciatori tutti e a quanti usufruiscono, per altre attività, dei terreni interessati alla caccia;
- 2) determinare un maggior rispetto verso le altre forme di caccia;
- 3) ottenere e mantenere nel tempo presenza e produttività della specie in modo equilibrato e compatibile con le caratteristiche ecologiche e di assetto agro-forestale del territorio dei singoli ATC che a ciò collaborano.

Art. 2

Registro delle squadre e delle zone o aree di caccia

Presso l'Amministrazione Provinciale di Rieti, sezione Caccia, è istituito il registro delle squadre che praticano la caccia al cinghiale in battuta.

E' istituito altresì il registro dei comprensori, il cui perimetro potrà coincidere in tutto o in parte con quello di un singolo comune o di due o più comuni e che conterranno al loro interno, debitamente catalogate, le aree di caccia particolarmente vocate ove la caccia al cinghiale si può esercitare solo in battuta. La caccia al cinghiale esercitata in forma diversa dalla squadra viene disciplinata secondo quanto previsto dall'art.17.

Allo stato l'elenco dei comprensori è disposto secondo lo schema allegato alla delibera di C.P n.14 del 1 luglio 2008.

Le aree vocate dovranno avere un'estensione possibilmente omogenea all'interno di ogni singolo comprensorio, minima di 240 ettari (fatti salvi i casi già esistenti di misure minori) e massima 1000 ettari; dovranno interessare territori boscati per almeno il 75%.

Inoltre almeno il 20 % del territorio di ciascun comprensorio, anche se interamente vocato, dovrà rimanere libero dalla caccia al cinghiale per alleviare l'interferenza sullo svolgimento delle altre forme di caccia.

Le aree, individuate dalla Provincia di Rieti - dal servizio caccia- e sottoposte all'applicazione del regolamento vigente, sono riportate su apposita cartografia le cui risultanze verranno approvate con atto di Giunta Provinciale.

Essa resta a disposizione per la libera e gratuita consultazione degli interessati presso gli uffici della Sezione Caccia della Provincia e pubblicate sul sito dell'ente.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento dovranno essere approvati dal Consiglio Provinciale.

PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

Art. 3

Costituzione delle squadre ed iscrizioni

L'iscrizione della squadra potrà essere richiesta esclusivamente dal RESPONSABILE, cacciatore, residente in Provincia di Rieti (per quelle di nuova costituzione), che ricada in una delle seguenti condizioni:

- 1) Ha superato un corso per selecontrollori secondo le disposizioni di legge ;
- 2) E' stato individuato, per almeno tre anni, come responsabile di squadra che ha operato nel territorio provinciale di Rieti;
- 3) E' stato componente, per almeno 5 anni, di una squadra che ha operato nella Provincia di Rieti;

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale in battuta devono presentare domanda all'Amministrazione Provinciale entro il 10 settembre di ogni anno (o altro termine stabilito dagli uffici e pubblicato sul sito) con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione assunta dalla squadra.
- b) distintivo adottato.(si può fare riferimento se già depositato)
- c) indirizzo e recapito telefonico del responsabile.
- d) elenco nominativo dei componenti.(con i dati identificativi della licenza di caccia)
- e) nominativi di coloro che possono svolgere il ruolo di capo battuta.

f) Indicazione del comprensorio e all'interno di esso, dell'area dove s'intende esercitare la caccia in battuta.

g) identificazione degli estremi delle assicurazioni per danni sottoscritte dai singoli partecipanti;

Le richieste di cui al precedente comma, redatte in carta semplice, potranno essere presentate anche a mano e dovranno contenere allegata, per ciascun componente, la richiesta di adesione alla squadra (redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione). Chi ha la licenza di caccia in fase di rinnovo, dovrà autocertificare tale situazione e fornire appena possibile la fotocopia di cui sopra (licenza di caccia).

Ogni squadra può essere costituita, di norma, da un minimo di 12 ad un massimo di 50 cacciatori. Ad ognuna di esse, su richiesta della stessa squadra, potrà essere assegnata una zona nel comprensorio scelto, sino ad esaurimento delle zone disponibili e in base alla graduatoria determinata dai punteggi stabiliti al successivo art. 6, dopo che sono state confermate le zone alle squadre che hanno acquisito il diritto al loro mantenimento, come specificato all'art.6 del presente regolamento.


Per eventuali squadre escluse, perché il comprensorio dalle stesse scelto è incapiente, si può procedere all'assegnazione nel comprensorio più prossimo che abbia disponibilità.

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale iscrivere le squadre provenienti da altre province o regioni in attuazione del principio della reciprocità.

Nel caso che le richieste di queste ultime fossero eccedenti, rispetto alla disponibilità delle zone, si procede a sorteggio.

Qualora l'accordo con le altre Amministrazioni Provinciali, demandato all'Assessore competente, non fosse raggiunto, l'Amministrazione Provinciale di Rieti provvederà alla cancellazione delle squadre già iscritte.

Pertanto possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta, esclusivamente le squadre che, effettuate le comunicazioni di cui al precedente comma, sono state autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Rieti.



PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante nel territorio provinciale (e deve permanere nella stessa per un'intera stagione senza possibilità di migrare ad un'altra squadra) e a ciascuno deve essere assicurata l'iscrizione, qualora ne faccia richiesta, alla squadra che opera nella zona ove lo stesso è residente. In caso di non residenza è necessario acquisire il preventivo gradimento della squadra.

In particolare deve conoscere ed accettare le seguenti condizioni:

1) La squadra, può esercitare la caccia al cinghiale solo e soltanto nei giorni di cui al successivo art. 9 per il periodo consentito, in battuta e all'interno della zona assegnata alla propria squadra o di altre squadre se ospite.

2) Il componente non può esercitare la caccia al cinghiale in territorio libero.

3) All'interno della zona assegnata alla propria squadra, durante la battuta il componente può esercitare solo ed esclusivamente la caccia al cinghiale.

Fino al raggiungimento del limite numerico massimo fissato per la costituzione di ogni squadra possono iscriversi in essa, altri cacciatori (iscritti in ATC) anche dopo la presentazione della domanda (di costituzione della squadra) purché, non oltre il termine di 7 giorni antecedenti alla data di apertura della caccia al cinghiale. Deve pervenire, (all'ufficio caccia) preventiva comunicazione corredata di tutte le dichiarazioni e documenti necessari quali requisiti previsti dal presente regolamento per la iscrizione. E' altresì concessa l'iscrizione di cacciatori, su richiesta del responsabile della squadra, a stagione di caccia avviata: tali iscrizioni in ogni caso non consentiranno le modifiche o integrazione del punteggio ai fini della utile assegnazione della zona per la stagione venatoria successiva.

L'Amministrazione Provinciale assegnerà ad ogni squadra un numero distintivo, un blocco con i verbali ed una TABELLA ORIGINALE indispensabile per l'occupazione della zona assegnata e lo svolgimento della battuta, previa la presentazione della ricevuta di versamento della somma prevista al successivo art.6 e dei tesserini venatori di tutti i componenti della squadra, come risulta dalla domanda d'iscrizione, per farvi apporre l'annotazione relativa all'iscrizione alla squadra di caccia al cinghiale.

La mancata presentazione anche di un solo tesserino comporta, per la squadra, la revisione dei punteggi e dei diritti di cui al successivo art. 6 e per il componente l'impossibilità a partecipare per anni tre a qualsiasi squadra operante nel territorio della Provincia.

Art.4

Numero dei partecipanti

La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata con la presenza del 40 per cento dei componenti la squadra. Gli ospiti sono ammessi solo in periodo di caccia al cinghiale consentita nella rispettive residenze, sino a due per ogni battuta e ognuno per un massimo di tre volte in una stagione, senza concorrere al raggiungimento del numero minimo necessario per la battuta.

Ogni partecipante deve attestare la propria presenza con la firma nello spazio assegnato sulla scheda.

L'originale e la copia della scheda, regolarmente compilate devono essere poste a disposizione, da parte del capo battuta, degli organi di controllo ad ogni richiesta.

E' data la possibilità a due squadre, già autorizzate nella precedente stagione e che ne mantengono il diritto, di fondersi in un'unica squadra con un massimo di 50 componenti, e di accorpate le rispettive zone, se confinanti. Al verificarsi di tale condizione l'amministrazione può modificare i limiti di superficie della zona prevedendo un ulteriore ampliamento del 20% nei limiti di disponibilità del territorio del comprensorio, sempreché le squadre producano idonea documentazione

PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

attestante l'effettuazione dei controlli sanitari e la regolarità dello smaltimento, come previsto dall'art. 13.

Art.5

Aree o zone di caccia

L'Amministrazione Provinciale, in collaborazione con gli ATC e, qualora necessario, con il CFS, con le Associazioni venatorie ed i cacciatori capo battuta, provvederà ogni anno, con atto del Consiglio provinciale, almeno 30 giorni prima della scadenza per la richiesta d'iscrizione delle squadre, a confermare o modificare, in tutto o in parte, il perimetro dei comprensori.

Altresì con atto della Giunta Provinciale si potrà modificare sia il numero che la superficie delle Aree di caccia all'interno degli stessi comprensori, sulla scorta della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale ed altri fattori che né possano inficiare la valenza.

Dalla stagione 2012/2013 il numero delle zone precedentemente individuate in ciascun comprensorio ed il numero delle squadre ammesse non deve aumentare.

L'Amministrazione Provinciale di Rieti, a seguito di verifiche annuali, effettuate dalle strutture degli ATC, e per comprovati motivi di tutela della specie, può vietare la caccia al cinghiale in battuta, per periodi limitati, nelle zone deputate a tale caccia e assegnate alle squadre.

Art. 6

Assegnazione dei comprensori e aree di caccia prescelte.

A seguito dell'iscrizione annuale delle squadre al registro Provinciale per la Caccia al cinghiale battuta, l'assegnazione al comprensorio prescelto, avviene tenendo conto dei punteggi fatti valere da ciascuna squadra all'atto dell'iscrizione, senza possibilità di revisione:

- per ogni componente residente nel comprensorio,
(da almeno 24 mesi se nuovo componente e allegando autocertificazione): punti 8
- per ogni componente nato nel comprensorio: punti 4
- per ogni componente proprietario nel comprensorio di terreni o fabbricati censiti come unità abitativa (allegare visura catastale): punti 3
- per ogni componente residente nella provincia di Rieti: punti 2
- per ogni componente residente nel Lazio: punti 1

I punti sono validi per una sola tipologia, quella più favorevole.

I requisiti che danno luogo all'attribuzione di punteggi devono essere posseduti per tutta la stagione di caccia e comunque per tutta la durata dell'assegnazione.

In ogni comprensorio saranno iscritte squadre in numero non superiore al numero delle zone individuate nel comprensorio stesso dall'Amministrazione Provinciale.

La priorità è attribuita secondo il più alto numero di punti della squadra.

Nel caso di incapienza di tutte le squadre richiedenti l'attribuzione di zone in uno stesso comprensorio, si escludono quelle con minor punteggio e, a parità, l'iscrizione avverrà mediante sorteggio effettuato alla presenza dei rispettivi responsabili.

Le zone individuate all'interno dei comprensori ma non assegnate rimangono nella disponibilità dell'amministrazione che ne disciplina l'utilizzo. Quelle assegnate a ciascuna squadra dovranno essere, a cura delle stesse tabellate lungo il perimetro in tutti gli accessi (strade, sentieri, tratturi, ecc) con idonei cartelli indelebili che riportino la scritta : "ZONA ASSEGNATA PER LA CACCIA AL CINGHIALE ALLA SQUADRA RI ____"



PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

Tale tabellazione dovrà restare per tutto il periodo di assegnazione della zona alla squadra, come stabilito dall'Amministrazione Provinciale e rimossa in caso di mancata assegnazione (nella stagione successiva) alla stessa squadra.

A seguito di quanto sopra, prima dell'apertura della caccia al cinghiale, il responsabile della squadra dovrà versare, con le modalità appositamente comunicate, pena la cancellazione della stessa dal registro provinciale, una somma pari a € 35,00 per ogni componente la squadra che abbia la residenza anagrafica e/o venatoria in uno degli ATC della provincia di Rieti e una somma di € 120,00 per ogni altro componente. L'Amministrazione finalizzerà tali introiti alla gestione del territorio e al controllo sanitario a campione, all'attivazione di servizi di vigilanza venatoria (prevenzione di danni e formazione dei cacciatori) ecc.

La conferma dell'assegnazione al comprensorio e il mantenimento della zona, per ogni anno successivo (alla stagione 2010-2011), da parte della squadra assegnataria è subordinato allo svolgimento di almeno 15 battute nella stagione precedente, alla presenza di un numero di componenti (nominativi) almeno uguale al 60% di quello dell'anno precedente e all'attuazione di un adeguato piano di interventi che comporti: semine di raccolti a perdere o foraggiamenti, eventuale ripristino e mantenimento dei sentieri, eventuale ripulitura delle fonti e realizzazione di insogli e/o punti di abbeveraggio e comunque interventi di riqualificazione ambientale, fatte salve le eventuali autorizzazioni.

Tale piano dovrà essere presentato all'Ufficio caccia della Provincia entro il 20 ottobre per essere valutato da un gruppo di lavoro composto da dipendenti provinciali e dall'ATC (senza oneri aggiunti per l'amministrazione). L'attuazione degli interventi deve essere ultimata entro il 31 Luglio della successiva stagione, fatte salve le semine da ultimarsi entro il 30 maggio.

Ove una squadra non rispetti quanto sopra perderà ogni diritto acquisito ed i componenti la stessa non apporteranno per un anno alcun punteggio alla squadra cui chiederanno di partecipare.

Nel caso di mobilità delle squadre fra le zone del comprensorio, i componenti le stesse possono cacciare il cinghiale in battuta solo nella zona occupata dalla squadra di appartenenza e sono tenuti al rispetto di quant'altro riportato nel presente regolamento.

L'elenco delle zone assegnate alle squadre nonché i nominativi dei componenti le stesse sarà inoltrato ogni anno, a cura dell'Amministrazione Provinciale, ai Comuni ed agli Organi di Vigilanza Venatoria prima dell'inizio della stagione venatoria.

Art. 7

Schede di controllo

L'amministrazione Provinciale in ogni verbale di battuta predispose una scheda di controllo che, completata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata a cura del responsabile della squadra ogni trenta giorni (via Fax o Posta - E Mail - o a Mano) al settore caccia. Entro i 20 giorni successivi a quello della chiusura della caccia al cinghiale dovrà essere riconsegnata la TABELLA ORIGINALE.

Tale scheda contiene, oltre l'elenco dei partecipanti, giorno, durata e località dello svolgimento della battuta, il numero dei capi abbattuti con l'indicazione del sesso e del peso stimato. I dati così raccolti consentiranno alla Provincia di poter verificare il rispetto del presente regolamento e la gestione della specie.

La mancata riconsegna delle schede e della Tabella entro i termini stabiliti comporta la non iscrizione della squadra per la stagione venatoria successiva.



PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

L'abbattimento dei selvatici dovrà essere documentato, per ogni battuta, dalle schede di controllo redatte dal capo-battuta.

E' fatto obbligo alle squadre di collaborare con l'Amministrazione Provinciale per l'acquisizione dei dati biologici e sanitari che dovessero rendersi necessari.

Art. 8

Aree interprovinciali

Eventuali aree idonee per la caccia al cinghiale ricadenti su territori di più Province, saranno individuate ed assegnate previo accordo fra le Province interessate.

Art. 9

Giorni destinati alle battute e segnalazione delle stesse

Ogni squadra dovrà attenersi alle seguenti norme:

a) le braccate e/o battute di caccia al cinghiale possono essere effettuate di norma nei giorni di **MERCOLEDI'**, **SABATO** e **DOMENICA**, salvo modifiche disposte dall'Amministrazione Provinciale con delibera di Giunta Provinciale.

b) per effettuare battuta di caccia al cinghiale, ogni squadra deve apporre, nella località della zona predefinita e comunicata all'Amministrazione, la **TABELLA ORIGINALE** rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Rieti; deve compilare la scheda dei partecipanti, nonché mantenere la tabellazione lungo il perimetro in tutti gli accessi (strade sentieri tratturi, ecc) con idonei cartelli indelebili che riportino la scritta: "ZONA ASSEGNATA PER LA CACCIA AL CINGHIALE ALLA SQUADRA RI.....".

L'inizio battuta non può avvenire prima di aver ultimato le operazioni di compilazione del verbale.

c) ciascun partecipante alla battuta deve indossare, ai fini della prevenzione di possibili incidenti, idoneo giubbotto o gilet ad alta visibilità di colore arancione o giallo e cappello ad alta visibilità, preferibilmente uguale per tutti i componenti della squadra, e ogni altra utile misura di prevenzione.

d) Anche il cacciatore singolo che frequenta la zona, deve indossare i dispositivi di cui al punto c).

Art. 10

Responsabile della battuta

Ciascuna squadra deve garantire l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) Per ogni battuta deve essere designato un capo-battuta che, in caso di richiesta, deve porre a disposizione delle autorità di controllo il registro dei verbali.

b) il capo-battuta deve essere individuato tra coloro preventivamente indicati nella comunicazione all'Amministrazione Provinciale di cui all'art.3 comma 3 lett.e);

c) il capo-battuta organizza, dirige la battuta ed in particolare:

> controlla il numero e l'elenco dei partecipanti;

> è responsabile della regolarità dell'apposizione e della rimozione della segnaletica e della tabella originale di cui all'art.6 e 9 del presente regolamento.

> controlla il numero dei capi abbattuti ai sensi dei successivi art. 12 e 13

> redige il verbale di battuta, barrando al termine della stessa battuta le righe non utilizzate.



PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

Art. 11

Modalità di battuta

E' vietato l'utilizzo munizioni spezzate nella caccia agli ungulati (art.37 comma 1 lett.u L.R.17/95) pertanto, le cartucce da utilizzare per l'abbattimento dei cinghiali dovranno essere conformi a quanto prescritto nella legge.

E' vietato detenere durante la giornata di caccia al cinghiale (per i partecipanti alla battuta), munizioni a piombo spezzato;

Le battute si effettuano solo con ausiliari che dall'anagrafe canina risultano "cani da caccia".

E' vietato, inoltre arrecare danno o disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata con fuochi o altri sbarramenti oppure con l'uso di sostanze repellenti o di materiale inquinante atto a sospingere i cinghiali nella direzione voluta.

Due squadre, se regolarmente iscritte nel registro provinciale, possono cacciare congiuntamente solo in una delle zone loro assegnate a condizione che entrambe abbiano raggiunto il numero minimo previsto dall'art.4. Dovranno altresì apporre le rispettive tabelle originali nello stesso punto di presa della zona occupata e redigere i verbali in modo speculare.

L'uso di strumentazioni (ricetrasmittenti et similia) sono possibili nei limiti e rispetto di legge.

Art. 12

Abbattimento dei cinghiali

Ciascuna squadra può abbattere giornalmente un numero di cinghiali non superiore al numero dei cacciatori partecipanti alla battuta fatti salvi, per le stagioni venatorie future, eventuali disposti di legge riportati nel Calendario Venatorio Regionale.

L'Amministrazione Provinciale, sulla base dei dati di consistenza e produttività della popolazione dei cinghiali nel territorio provinciale, direttamente rilevati, o forniti dagli ATC, può formulare alla Regione proposte di caniere giornaliero e stagionale relativo alla specie cinghiale e può modificare i limiti di cui sopra.

Le squadre collaborano con l'Amministrazione Provinciale ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale, anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o organi di capi abbattuti.

Ai fini della raccolta dei dati statistici e della gestione della specie, la Provincia può richiedere, ai responsabili delle squadre, forme di comunicazione diretta ed immediata sui capi abbattuti.

Il cinghiale inseguito che esce dalla zona tabellata non appartiene più alla squadra ed è consentito il solo recupero del cane o dei cani inseguitori. Se entra in un'altra zona tabellata appartiene alla squadra che vi opera ed i cani possono essere recuperati dopo comunicazione al rispettivo capo battuta. Se il cinghiale è ferito, l'abbattimento in terreno libero, da parte di un solo componente la squadra in battuta, può essere effettuato con l'ausilio di cane "da sangue o da traccia" abilitato e il cui conduttore sia dotato del relativo brevetto.

Durante la battuta al cinghiale è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina ed eccezione della Volpe, nei limiti dell'utilizzo delle munizioni di cui all'art. 11.



PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

Art.13 Controlli sanitari

Tutti i capi di cinghiali abbattuti sia dalla squadra in battuta che dai singoli cacciatori dovranno essere sottoposti ai controlli sanitari ed all'esame trichinoscopico, a cura dei veterinari incaricati dalla Azienda Sanitaria Locale.

Ogni squadra, all'atto della acquisizione della autorizzazione deve rimettere copia della convenzione, atto o contratto dal quale si evinca che la stessa provvederà allo smaltimento delle carcasse, delle pelli e di ogni altro resto del cinghiale, con ditta autorizzata, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 14 Danni

Dei danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture ed agli allevamenti durante la battuta, risponderanno i partecipanti alla stessa, singolarmente o solidalmente anche indipendentemente dalle coperture assicurative.

Art. 15 Battute al cinghiale svolte in A.F.V.

Le battute che si effettuino in A.F.V. dovranno avvenire nel rispetto degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 del presente regolamento e fatto salvo quanto disposto appresso.

L'azienda faunistica venatoria regola il prelievo venatorio del cinghiale allorché il proprio territorio sia anche parzialmente vocato, secondo un piano presentato e approvato dall'Amm.ne Provinciale.

Per l'abbattimento dei cinghiali, conseguentemente a quanto sopra, il concessionario può anche effettuare, con le modalità indicate all'art.3, l'iscrizione di una o più squadre.

E' fatto altresì obbligo ai concessionari di fornire all'Ufficio Caccia della Provincia l'elenco completo ed aggiornato dei soci al 1 Ottobre di ogni anno, specificando quali di essi esercitano la caccia al cinghiale in qualsiasi forma. Eventuali modifiche o integrazioni al suddetto elenco dovranno essere comunicate alla Provincia tempestivamente e comunque prima dell'attuazione delle stesse. I soci dell'AFV che esercitano l'attività venatoria al cinghiale all'interno della stessa non possono essere iscritti a squadre esterne.

Art. 16 Sanzioni

Alla inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione di €.102.00 prevista al comma 30 dell'art.47 della legge regionale n.17 del 2.5.1995, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione sia del regolamento stesso che delle normative Statali e Regionali.



PROVINCIA DI RIETI

Settore I - Servizio Caccia e Pesca

Art. 17

Elenco dei cacciatori singoli

Per i non iscritti ad alcuna squadra, ma con regolare iscrizione all'ATC, la caccia al cinghiale è consentita solo al di fuori delle zone assegnate alle squadre, in territorio vocato e solo negli stessi giorni stabiliti per le battute (Mercoledì, Sabato e Domenica), in forma singola; a tal uopo è istituito in Provincia l'albo dei cacciatori al cinghiale in forma singola.

I cacciatori iscritti in tale albo dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare negli articoli di cui appresso: 7-11-12-13-14 e 15.

Le domande di iscrizione all'albo redatte su apposito modello fornito dall'Amministrazione Provinciale, dovranno essere presentate entro il 10 Settembre o altra data fissata dalla Provincia. In particolare, dovranno essere forniti i dati identificativi della licenza di caccia, gli estremi dell'assicurazione per i danni già sottoscritta. Per le stagioni venatorie successive al 2011-2012, i cacciatori singoli verseranno la somma di cui all'art. 6

Intolleranze nei confronti di altre forme di caccia, comportano da parte degli Organi di Controllo le sanzioni di cui al precedente articolo.

I mezzi per l'esercizio venatorio, sono quelli consentiti e indicati all'art.21 della L.R.17/95.

Art. 18

Rapporti con gli A.T.C.

Gli A.T.C. Provinciali procederanno, con cadenza periodica, (Semestrale) alla consegna alla Provincia di Rieti di elaborati relativi al monitoraggio - censimento della consistenza della specie cinghiali (Sus-scrofa).

La Provincia sulla base di tali elaborati potrà adottare piani di prelievo per la tutela della specie, delle colture e del patrimonio zootecnico, nonché del patrimonio faunistico.

Art. 19

Norma Transitoria

L'assegnazione effettuata per la stagione 2010-2011, si ritiene confermata anche per le stagioni venatorie 2011-2012- 2012-2013, 2013-2014, tenendo conto e fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art.6, la vocazione dei territori e la eventuale, modifica, rettifica o soppressione della superficie e di ogni singola zona da parte della Giunta Provinciale, secondo quanto disposto nei precedenti articoli.

